

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA Provincia di Reggio Emilia

Oggetto: AUTORIZZAZIONE MACELLAZIONE SUINI A DOMICILIO PER USO FAMILIARE - CAMPAGNA 2019/2020

IL SINDACO

- VISTI gli artt. 1 e 13 del Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298 del 20/12/1928;
- VISTO l'articolo unico del D.P.R. n. 1066 del 23/06/1972, recante modifiche all'art. 1 del predetto regolamento;
- VISTO il Reg. CE n. 1375/2015;
- VISTI gli artt. 5 e 22 della L.R. 19 del 04/05/1982;
- VISTA la proposta formulata dal Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L.di Reggio Emilia Area Territoriale Veterinaria di Reggio Emilia, agli atti con ns. protocollo n. 12769 del 29/10/2019.

AUTORIZZA

La "Macellazione a domicilio di suini per uso familiare" alle seguenti condizioni:

- 1. Le macellazioni di suini a domicilio per esclusivo uso familiare, a fini di autoconsumo, sono consentite durante il periodo compreso fra il 15/11/2019 ed il 15/02/2020, per un massimo di 2 (due) suini per nucleo familiare. Chi volesse macellare un numero superiore di animali dovrà presentare motivata domanda al Sindaco e riceverne un'autorizzazione scritta;
- 2. Chiunque, durante il suddetto periodo, intenda macellare uno o due suini per uso privato, destinandone le carni ricavate esclusivamente al consumo del proprio nucleo familiare (al di fuori di ogni attività commerciale) dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a) Darne comunicazione, anche telefonica, almeno 24 ore prima della macellazione, al Servizio Veterinario dell'A.T.V. di Reggio Emilia (Tel. 0522.335425).
 - b) Le macellazioni autorizzate potranno essere effettuate secondo il seguente calendario settimanale predisposto per consentire un ordinato e sollecito svolgimento delle operazioni di ispezione da parte dei Veterinari Ufficiali addetti al servizio: Giorni Feriali: dalle ore 8,00 alle ore 17,00 il Sabato: dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
 - c) Il consumo delle carni e dei visceri ottenuti dalla macellazione è consentito soltanto dopo che siano stati eseguiti i controlli ispettivi da parte del Veterinario Ufficiale incaricato del Servizio, come risulta dalla comunicazione dell'Area Territoriale Veterinaria di Reggio Emilia citata in premessa, il quale dovrà attenersi alla normativa sanitaria dei vigenti Reg. Ue n. 219/2014, CE n. 854/2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al Reg. UE 2015/1375 del 10/08/2015 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni.
 - d) L'abbattimento dei suini dovrà essere effettuato con metodi consentiti dalla legge e da personale di comprovata esperienza; le operazioni di macellazione, di sezionamento e di trasformazione delle carni dei suini (per uso familiare) devono essere eseguite soltanto da persone esperte ed in regola con i requisiti previsti dalla L.R. n. 11/2003 (ex libretto sanitario). Il compenso per il servizio di ispezione sanitaria delle carni di suini macellati a domicilio ammonta ad € 9,00 per ogni capo macellato, maggiorato per ogni seduta, del rimborso per il mezzo di trasporto. Tale somma dovrà essere corrisposta all'atto del ricevimento, a mezzo postale presso l'indirizzo della propria residenza, della relativa nota di debito, mediante una delle modalità che risultano indicate nel documento medesimo.

3. Le infrazioni alle presenti disposizioni sono punibili con le penalità previste dalle vigenti leggi in materia sanitaria.

Letto e sottoscritto a norma di legge

IL SINDAÇO (DR. ALBERTO OLMI)